



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE



**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE**

INDICE

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI	2
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Attività incompatibili con il ruolo di docente e ricercatore.....	2
CAPO II - DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO DEFINITO	3
Art. 3 - Attività consentite.....	3
Art. 4 - Attività per le quali è richiesta l'autorizzazione	3
CAPO III - DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO	3
Art. 5 - Attività incompatibili	3
Art. 6 - Attività esercitabili senza autorizzazione	3
Art. 7 - Attività soggette all'obbligo di comunicazione preventiva.....	4
Art. 8 - Attività consentite previa autorizzazione	4
CAPO IV - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE.....	5
Art. 9 - Presupposti e organi per il rilascio delle autorizzazioni.....	5
Art. 10 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.....	5
CAPO V - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI	6
Art. 11 - Controlli e sanzioni	6
CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI	6
Art. 12 - Entrata in vigore e abrogazioni	6
Art. 13 - Disposizioni finali	6

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce e disciplina in riferimento al personale docente e ricercatore di ruolo sia a tempo pieno che a tempo definito:
 - a) il regime delle incompatibilità allo svolgimento di incarichi extraistituzionali;
 - b) le attività esercitabili senza autorizzazione;
 - c) i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali compatibili con gli obblighi istituzionali.
2. In riferimento ai ricercatori a tempo determinato si applicano unicamente le disposizioni non in contrasto con la disciplina specifica dettata dal Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori.
3. Ai sensi del presente regolamento per incarico extraistituzionale si intende qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei doveri istituzionali, svolto per conto di soggetti pubblici e privati, diversi dall'Ateneo e non rientrante nella disciplina del conto terzi.
4. Il presente regolamento disciplina anche i casi di partecipazione del personale alle attività nelle società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari, anche in deroga a quanto previsto dal vigente regolamento.

Art. 2 - Attività incompatibili con il ruolo di docente e ricercatore

1. Fermo restando l'obbligo di fedeltà e non concorrenza derivante dal rapporto di lavoro, sono incompatibili con lo status di professore e ricercatore, indipendentemente dal regime di impegno prescelto:
 - a) l'assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, co. 1, lett. a);
 - b) l'esercizio di attività commerciali e industriali in qualsiasi forma esercitate, ivi compreso l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di coltivatore diretto;
 - c) l'assunzione delle cariche di amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato e ogni altro incarico avente natura gestionale o istituzionale, ivi compresi quelli senza deleghe operative, in



REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

- società a scopo di lucro a totale o prevalente partecipazione privata; resta fermo quanto previsto dall'art.13 del DPR 382/1980 in materia di aspettativa obbligatoria;
- d) l'assunzione di incarichi di amministratore in società controllate o vigilate dall'Università, ai sensi del D.Lgs. 175/2016;
 - e) lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi extraistituzionali che determinino situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con l'Amministrazione quali, in via esemplificativa, l'assunzione di incarichi di responsabilità e di coordinamento di funzioni didattiche in concorrenza con l'Università, ovvero l'assunzione di ruoli di responsabilità nell'ambito di progetti di ricerca esterni all'Ateneo volti all'acquisizione di fondi.
2. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cumulo degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO DEFINITO

Art. 3 - Attività consentite

1. Lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, nonché la titolarità di cariche societarie anche in spin-off e start-up dell'Ateneo, è consentita ai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2.
2. Il personale interessato, qualora sopraggiungano durante lo svolgimento dell'incarico eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, ovvero di concorrenza con l'Ateneo, è tenuto a cessare immediatamente dallo stesso.

Art. 4 - Attività per le quali è richiesta l'autorizzazione

1. Previa autorizzazione del Rettore, che acquisisce il parere del Direttore di Dipartimento/Centro circa la compatibilità dell'incarico con l'adempimento degli obblighi istituzionali del richiedente, ai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell'art. 6, co. 12, della Legge 240 del 30/12/2010 anche attraverso l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato;
 - b) incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché attività didattiche, a titolo gratuito o oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento, nell'ambito di Corsi di Studio di primo, secondo, terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre Università ed enti pubblici e privati di carattere nazionale.

CAPO III - DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO

Art. 5 - Attività incompatibili

1. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno. Sono inoltre incompatibili le attività di lavoro autonomo e parasubordinato di carattere extraistituzionale prestate a favore di terzi che, considerate singolarmente o cumulativamente, costituiscono, in relazione all'impegno richiesto, un centro di interessi prevalente rispetto al ruolo universitario.

Art. 6 - Attività esercitabili senza autorizzazione

1. Le attività di seguito elencate, svolte a titolo oneroso e/o gratuito, possono essere liberamente esercitate, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 2 e 5 del presente regolamento, fatto salvo l'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della L. n. 240/2010:
 - a) attività rientranti nei diritti fondamentali di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitarie ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) partecipazione a conferenze e convegni, in qualità di relatore;
 - c) lezioni, seminari e attività di docenza, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari;



**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE**

- d) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f) svolgimento di cariche amministrative o gestionali in aziende, società, consorzi e fondazioni partecipate dall'Università di Trento, ove la nomina sia stata deliberata dagli Organi di Governo dell'Ateneo o in rappresentanza dell'Ateneo;
- g) partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;
- h) perizie e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria (CTU);
- i) attività di valutazione e referaggio di progetti su tematiche specifiche e pertinenti l'area scientifico disciplinare di inquadramento;
- j) utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali svolte presso l'Ateneo, relativamente alla quale si fa rinvio alla specifica normativa vigente in materia;

Art. 7 - Attività soggette all'obbligo di comunicazione preventiva

1. L'attività di ricerca scientifica e di consulenza resa in qualità di esperto riguardante la redazione di pareri, il supporto o l'assistenza qualificata su tematiche specifiche e determinate può essere svolta liberamente, fatto salvo l'adempimento degli obblighi istituzionali e il rispetto dei limiti di cui all'art. 2 e 5. La prestazione deve comunque essere svolta a titolo personale, con carattere occasionale e non in forma organizzata, essere erogata in qualità di esperto della materia, quindi con natura scientifica e coerente con il proprio ambito disciplinare; tale da concludersi con un parere, una relazione o uno studio, che l'interessato deve redigere, presentare al committente e conservare.
2. Al fine di consentire la verifica circa la sussistenza dei caratteri di cui al comma precedente, la compatibilità con i doveri istituzionali, nonché l'assenza di conflitto di interesse o concorrenza di cui all'art 2, comma 1 lett. e) e del rispetto di quanto previsto all'art. 5, relativamente a tali attività sussiste l'obbligo di comunicazione preventiva da parte dell'interessato al Responsabile della Struttura di afferenza e all'Amministrazione, specificandone contenuti, modalità di svolgimento, rispetto delle condizioni indicate al comma precedente e compenso, anche presunto, nonché eventuali altri incarichi in corso di svolgimento.
3. Nel caso in cui il Responsabile della Struttura destinatario della comunicazione preventiva ravvisasse elementi ostativi allo svolgimento dell'attività, ne informa il Rettore entro 10 giorni, per la valutazione definitiva circa il rispetto degli artt. 2 e 5 su citati. Il Rettore, che ha la facoltà di avvalersi del supporto della Commissione Istruttoria di cui al successivo art.9, si pronuncia in merito alla segnalazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di richiesta di parere alla commissione, il termine è di 45 giorni.
4. Sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui al presente articolo, al fine di verificarne la compatibilità con i doveri istituzionali nonché l'assenza di conflitto di interessi e concorrenza con l'Università, anche le attività di cui alle lett. da a) a j) del successivo art. 8, qualora siano svolte a titolo gratuito.

Art. 8 - Attività consentite previa autorizzazione

1. Possono essere svolti, previa autorizzazione e fermo restando il rispetto dell'art. 2 e 5 del presente regolamento, gli incarichi retribuiti di seguito elencati:
 - a) incarichi di progettazione didattica e incarichi didattici a titolo oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso Università ed enti pubblici e privati, anche stranieri;
 - b) incarichi presso enti o organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti ed organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall'art. 13 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980;



**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE**

- c) incarichi istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ad eccezione delle ipotesi in cui il dipendente sia posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - d) incarichi istituzionali, purché riconducibili a funzioni di mera rappresentanza e comunque privi di deleghe operative, nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro. Rimane esclusa la carica di Presidente, in relazione alla quale resta fermo quanto disposto dall'art. 13 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980;
 - e) incarichi istituzionali, purché riconducibili a funzioni di mera rappresentanza e comunque privi di deleghe operative, in spin-off o start-up dell'Ateneo, enti, società, consorzi e fondazioni partecipate o in regime di convenzione con l'Università di Trento, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da soggetto diverso dall'Ateneo;
 - f) incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali, nei casi previsti dalla legge;
 - g) incarichi di componente del collegio sindacale, di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati;
 - h) attività di interprete e di traduttore, salva l'ipotesi di cui all'art. 6 lett. j)
 - i) la partecipazione a concorsi di idee, limitatamente alla fase che si conclude con la erogazione di un premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee migliori, fermo restando che la partecipazione all'eventuale successiva procedura concorsuale di progettazione è ammessa unicamente quale consulenza esterna al progettista o al gruppo di progetto, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1;
 - j) ogni altro incarico retribuito, non ricompreso tra quelli di cui all'art. 6 e 7, purché non incompatibile con il ruolo universitario ai sensi degli artt. 2 e 5 del presente regolamento.
2. L'attività deve essere svolta compatibilmente con il regolare e diligente svolgimento delle attività istituzionali. L'accertamento di tale compatibilità è di competenza del Direttore del Dipartimento/Centro.
 3. L'autorizzazione di cui al presente articolo può essere rilasciata, su richiesta dell'interessato o del committente, anche nei casi di cui agli articoli 6 e 7, qualora la stessa sia prevista a pena di esclusione da un bando di concorso o da un altro atto giuridico preliminare o comunque connesso all'affidamento dell'incarico.

CAPO IV - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 9 - Presupposti e organi per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione, qualora l'incarico sia compatibile con la disciplina delle vigenti disposizioni e del presente regolamento, è rilasciata dal Rettore, previo parere di compatibilità con gli obblighi istituzionali rilasciato ai sensi dell'art. 8, comma 2.
2. Per gli incarichi di cui all'art. 8, comma 1, lettere, c), d), e), i) e j) del presente regolamento, il Rettore ai fini dell'autorizzazione si avvale di una apposita Commissione istruttoria.
3. La Commissione istruttoria è composta da tre membri nominati dal Rettore tra i professori di ruolo e a tempo pieno dell'Ateneo che durano in carica per tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
4. La Commissione istruttoria delibera in presenza di tutti i componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei votanti.

Art. 10 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'istanza deve essere presentata dall'interessato tramite l'apposito applicativo agli uffici dell'Amministrazione che, dopo averne verificato la regolarità formale, provvedono a sottoporla all'attenzione del Direttore del Dipartimento/Centro. L'istanza deve essere inserita a sistema con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività extraistituzionale e, comunque, preliminarmente all'accettazione dell'incarico. Nel caso in cui l'incarico rientri nelle fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), d), e), i) e j) il Rettore può chiedere il parere della Commissione istruttoria.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
 - b) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;
 - c) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'incarico e della tipologia di attività;



**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE**

- d) l'indicazione dell'importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;
 - e) la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferirà con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e che non comporta situazioni di conflitto di interessi e/o di concorrenza con l'Università.
 - f) eventuali ulteriori incarichi in corso di svolgimento
3. Alla richiesta di autorizzazione sono allegata la proposta di incarico, ove disponibile, e la documentazione ritenuta utile dall'interessato.
4. Il Rettore si pronuncia sull'istanza di autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento, motivando l'eventuale diniego. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, l'Amministrazione può chiedere al dipendente ulteriori documenti ai fini istruttori. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all'acquisizione della documentazione mancante. Nel caso di richiesta di autorizzazione per gli incarichi di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), i e j) del presente regolamento il termine è di 45 giorni.

CAPO V - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 11 - Controlli e sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, trova applicazione quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001.
2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare e l'applicazione di più gravi sanzioni.
3. L'Ateneo si riserva di effettuare controlli a campione sullo svolgimento degli incarichi, finalizzati all'accertamento dell'osservanza delle presenti disposizioni. Le procedure e le modalità di tale attività di controllo sono definite da apposito Regolamento.

CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua adozione con Decreto Rettorale.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ogni altra norma dell'ordinamento in materia di incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.